



**COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 20 in data 8 giugno 2026**

GLOSSARIO

Addetto al trasporto funebre: Persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri.

Attività funebre: Servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Autofunebre: Mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri.

Avente diritto alla concessione: Persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota.

Autopsia: Accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria.

Bara o cassa: Cofano destinato a contenere un cadavere.

Cadavere: Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l'incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica; ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato. Curiosità linguistica: in epoca medioevale si riteneva Cadaver (cdavere in latino) l'acronimo di Ca.Da.Ver ossia ca(ro) da(ta) ver(minibus) (carne data ai vermi).

Camera mortuaria: Luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione. In Lombardia è definito deposito mortuario.

Cassetta resti ossei o "cassetta ossario": Contenitore di ossa o resti mortali assimilabili.

Cassone di avvolgimento in zinco: Rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.

Celletta: Vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un contenitore di resti ossei ("cassetta ossario") o di un'urna cineraria

Ceneri: Prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Cinerario: Luogo confinato e stabile destinato alla conservazione di ceneri. Il cinerario comune (può essere luogo confinato sopra o sotto il livello del terreno) è obbligatorio per ogni cimitero. Dentro il cinerario comune sono versate in forma promiscua ed

anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcun'altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato.

Cimitero: Luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Cofano per trasporto salma: Contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici.

Cofano di zinco: Rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno.

Colombaro o loculo o tumulo o forno: Vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di un feretro più un'urna cineraria.

Concessione di sepoltura cimiteriale: Atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato.

Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: Contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Cremazione: Riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa.

Crematorio: Struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

Decadenza di concessione cimiteriale: Atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.

Deposito mortuario: Luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

Deposito di osservazione: Luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.

Deposito temporaneo: Sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva.

Dispersione: Versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura.

Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: Trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione.

Estinzione di concessione cimiteriale: Cessazione della concessione alla naturale scadenza.

Estumulazione: Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato in un loculo.

Estumulazione ordinaria: Estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato.

Estumulazione straordinaria: Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato.

Esumazione: Disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato (seppellito in terra).

Esumazione ordinaria: Esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune.

Esumazione straordinaria: Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione.

Feretro: Insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.

Fossa: Buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.

Gestore di cimitero o crematorio: Soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione.

Giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: Soggetto esercente l'attività funebre.

Inumazione: Sepoltura di feretro in terra.

Medico curante: Medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso.

Obitorio: Luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: Persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ossa: Prodotto della scheletrizzazione di un cadavere.

Ossario comune: Ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa.

Revoca di concessione cimiteriale: Atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità.

Riscontro diagnostico: Accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici.

Sala del commiato: Luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato.

Sostanze biodegradanti: Prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

Tanatoprassi: Processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere.

Tomba familiare: Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

Traslazione: Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra.

Trasporto di cadavere: Trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

Tumulazione: Sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia o celletta, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Urna cineraria: contenitore di ceneri.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TITOLO 1

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

Denuncia di morte

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell' art. 140 dell'Ordinamento dello stato Civile.

Articolo 2

Causa di morte e accertamento del decesso

1. A norma dell' art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'istituto Nazionale di Statistica.
3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R 10.09.1990, n° 285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n° 185.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo.
8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Articolo 3 *Rinvenimenti*

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fà la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia il quale ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria, perché questa rilasci nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4 *Medico necroscopo*

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5 *Disposizioni per i nati morti*

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6
Autorizzazioni per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del
2. D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. La medesima autorizzazione é necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all' art. 3 del presente Regolamento.

TITOLO 2

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7 *Riscontro diagnostico*

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo la legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell' A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8 *Cadaveri portatori di radioattività*

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n.230.

Articolo 9 *Comunicazione riscontro diagnostico*

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per l' eventuale rettifica della scheda di morte di cui all' art. 2.
2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all' art. 2, ultimo comma.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 3

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

Periodo di osservazione dei cadaveri

Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all' art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11

Casi di morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 12

Riduzione del tempo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell' A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

Casi di morte per malattia infettiva o diffusiva

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14
Norme durante il periodo di osservazione

1. In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:
 - a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
 - c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di cui all' art. 100 del D.P.R. n° 185/1964.

TITOLO 4

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15 *Deposizione nel feretro*

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16 *Cadaveri nel feretro*

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17 *Norme per la deposizione*

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 18 *Materiali per le casse*

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 19 *Iscrizioni, tempi di chiusura*

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni

climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min.San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima della avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall' art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell' A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20 *Trasferimento del feretro*

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.

Articolo 21 *Verbali*

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 22 *Esumazioni in caso di malattie infettive*

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell' A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 23 *Divieto di esumazione nei mesi estivi*

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 24
Vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale.

TITOLO 5

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 25

Trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto per la fattispecie dall'Allegato B della L.R. 25 giugno 2008 n. 15”
4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 26

Autorizzazioni

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:
 - a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
 - b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 27

Casi di malattia infettiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell' A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasporto di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 28
Casi di cadaveri portatori di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell' A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29
Norme per i cortei funebri

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco devono unicamente percorrere il tragitto dalla Chiesa al Cimitero Comunale; sono consentiti cortei funebri dall'abitazione del defunto al Cimitero solo in caso non vengano eseguite funzioni religiose, dietro autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.

Articolo 30
Divieto di sosta durante il corteo funebre

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da veicoli od altro.

Articolo 31
Trasporto in altro Comune

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 32
Trasporto all'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall' art 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga

eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 33
Percorso durante il trasporto

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
2. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non é stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 34
Passaporto mortuario

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all' art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.
3. Per l'introduzione e l'extradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzioni di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. N.285/1990.

Articolo 35
Feretri provenienti da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all' art. 89 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 36

Transito dei feretri sul territorio comunale

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

Trasporti di cadaveri per indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall' art. 35 D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 38

Trasporto di ossa e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO 6

INUMAZIONI

Articolo 39 *Metodologia delle inumazioni*

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 40 *Sepulture comuni, cippo e dati anagrafici*

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 41 *Modalità di scavo e reinterro*

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 42 *Dimensioni delle fosse*

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri

0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 43

Tipologia delle casse per inumazioni

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44

Unicità della fossa

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 45

Deposizione del feretro

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 46
Aiuole e fiori

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 47
Lapidi e decori

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella, senza pagamento di tassa, entro le dimensioni previste negli elaborati di Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione C.C. n. 14 in data 4/04/2019 (di cui all'allegato "A" del presente regolamento).
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà dell'organo competente di autorizzare le iscrizioni integrative.

TITOLO 7

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 48 *Sepulture*

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) cellette ad uso ossario o urna cineraria per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;
 - d) posti particolari temporanei nel terreno (sepolcreti individuali) ai quali si applicano le disposizioni dagli articoli da 40 a 44 del presente regolamento.
 - e) il deposito di resti o urne cinerarie in loculi già concessi;
 - f) cinerario comune e area per spargimento ceneri.
2. La durata della concessione dei posti di cui alla lettera “d” è di anni 10 decorrenti dal momento dell’inumazione. Al termine della scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori 5 anni.
3. Le ceneri di cui alle lettere “e” ed “f” del comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere gestite secondo le indicazioni di cui ai successivi artt. 73, 74, 75 ,76 e 77.
4. Per le nuove costruzioni verranno osservate le misure di ingombro minimo interno previste dal D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R allegato A, articolo 1”

Articolo 49 *Tipologia casse*

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all' art. 36 dei D.P.R 285/90.

Articolo 50 *Caratteristiche del loculo*

1. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all’art.76 del D.P.R.285/90 di seguito elencati.
 - Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
 - Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- La lapide di chiusura dovrà avere le caratteristiche estetiche riportate nella Tabella allegata al presente Regolamento

Articolo 51
Dimensioni di loculi e nicchie

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in celletta ad uso ossario o urna cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m.0,70, di larghezza m.0,30 e di altezza m.0,30.
3. Per le nuove nicchie cinerarie individuali dette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente m. 0,40 di altezza, m. 0,40 di larghezza e m. 0,40 di profondità.
4. Per la realizzazione di nuovi manufatti (**cellette polivalenti**) atti ad accogliere sia cassette con ossa mineralizzate sia urne cinerarie le dimensioni interne dei singoli lotti dovranno essere di m. 0,40 di altezza, n. 0,40 di larghezza e m. 0,70 di profondità.
5. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. La lapide di chiusura dovrà avere le caratteristiche estetiche riportate nella Tabella allegata al presente Regolamento

Articolo 52
Tariffe e spese

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico privati concessionari.

Articolo 53
Prestazioni del Comune

1. Le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni sono sempre eseguite dal Comune, anche nel caso delle sepolture private.
2. Tali prestazioni escludono le iscrizioni delle lapidi, salve diverse determinazioni. Sono escluse, altresì, le forniture di lapidi e di cippi, di colonnine ed ornamenti di qualsiasi natura.
3. Per le inumazioni in campo comune il cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento sono poste in opera dal Comune.

Articolo 54
Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse, con contratto di concessione di diritto di superficie per 99 anni:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia, da sola o con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinei, uterini, affiliati e adottati;
 - inoltre è consentito per i suoceri, per il coniuge ed i conviventi.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) é riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
7. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II comma dell' art. 93 D.P.R. 10.09.1990, n° 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari e vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino momento del decesso.

8. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata Sindaco.

Articolo 55

Tumulazioni

1. I loculi possono contenere un solo feretro.
2. Le cellette ad uso ossario o urna cineraria di cui al punto c) dell'art. 48 del presente Regolamento comunale sono deputate a raccogliere i resti mortali racchiusi nelle cassette di zinco di cui all' art. 36 comma del D.P.R. 285/90 e le ceneri delle salme cremate racchiuse nelle apposite urne cinerarie di cui all'art. 80, comma 2 del D.P.R. 285/90.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. E' consentita la collocazione di una sola cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo qualora sia già presente un feretro, ovvero di due cassette di resti o di urne cinerarie qualora non sia presente un feretro. In casi particolari, valutati caso per caso dal Sindaco, qualora lo spazio lo consenta ed esclusivamente nel caso di defunti appartenenti ad un unico nucleo familiare, può essere consentita la collocazione fino a tre cassette di resti e/o urne cinerarie all'interno di uno stesso loculo. Nei casi sopra elencati, l'epigrafe dovrà essere incisa con il medesimo carattere.
4. È consentita altresì la tumulazione nella tomba o all'interno del loculo del padrone, dell'urna cineraria contenente le ceneri di animali di affezione, su espressa richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, a norma dell'art. 21 della L.R. 9 aprile 2024 n. 16. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico di chi la dispone e il costo viene stabilito dal Comune analogamente a quanto previsto dal successivo art. 75.
5. Il diritto di concessione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, né può essere riferito al loculo diverso da quello oggetto del contratto di concessione originario. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 35 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, anche qualora il contratto venga stipulato in data successiva od anteriore.
6. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo e procederà all'estumulazione della salma secondo le modalità specificate all'art. 68 del presente regolamento. È consentito il rinnovo del loculo per uguale periodo di concessione previo pagamento dell'apposita tariffa. La Giunta comunale con sua deliberazione potrà stabilire tariffe considerando anche rinnovi per periodi parziali.
7. I resti mortali potranno essere collocati anche nelle cellette ad uso ossario o urna cineraria di cui al punto c) dell'art. 48 del presente regolamento comunale, la cui concessione ha la durata di anni 35 decorrenti dalla data di tumulazione dei resti. Si osservano le medesime procedure previste nel precedente comma.
8. I loculi e le nicchie non potranno essere concessi a chi abbia un'età inferiore ad anni 60 alla data della richiesta, salvi i casi di decesso. Si ammette la concessione di loculi anche per chi abbia un'età inferiore ad anni 60, quando:
 - la richiesta provenga dal coniuge superstite;
 - la richiesta provenga da ascendenti in linea retta.
9. La Concessione d'uso di loculo può essere fatta per tumularvi:
 - a) la salma di persona morta nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) la salma di persona morta fuori dal comune, ma avente in esso, in vita la residenza o avuta in precedenza;
 - c) la salma di persona non residente in vita Comune e morta fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate
 - f) coniugi e genitori di aventi diritto.
9. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:
- a) salma sepolta nello stesso cimitero;
 - b) salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione secondo i termini del paragrafo precedente; tali traslazioni di salme potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.
10. Concessione d'uso di loculo (con effetti nei confronti di terzi) può essere fatta a persone in vita alle seguenti condizioni:
- a) coniuge o convivente superstite del pre-morto;
 - b) coniugi o conviventi in vita di cui uno ultrasessantenne e di cui uno residente o ex residente in questo comune;
 - c) persona fisica ultrasessantenne avente la residenza o avuta in precedenza;
 - d) persona fisica non ultrasessantenne, che abbia la residenza nel Comune o l'abbia avuta in precedenza, che si trovi in particolari situazioni di disagio sociale e/o socioeconomico, debitamente accertate con apposita relazione dei servizi sociali competenti.
 - e) eventuali ulteriori casi particolari da valutarsi da parte del Sindaco.

Articolo 56

Retrocessioni dalla concessione

Sono ammesse le retrocessioni, previa richiesta scritta, di loculi colombari o cellette, con oneri totalmente a carico della parte richiedente. Il Comune non è tenuto ad assumere alcuna spesa, a meno che la richiesta non parta dal Comune stesso. Si applicano in ogni caso le disposizioni del successivo articolo 64.

Articolo 57

Elementi sporgenti dalle lapidi

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

Articolo 58

Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dallo Sportello Unico Edilizia, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dovrà essere depositata allo Sportello Unico Edilizia la documentazione relativa all'Agibilità (S.C.A.) a firma di tecnico abilitato, corredata da apposita attestazione di verifica di impermeabilità ai liquidi e ai gas dei loculi e corretta pendenza dei piani di appoggio.
4. La richiesta di permesso di costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere presentata allo Sportello Unico Edilizia entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area; trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune. Dopo il rilascio del permesso di costruzione, i termini per l'esecuzione dei lavori e le eventuali proroghe sono quelle fissate per legge dal T.U. dell'edilizia.
5. La superficie minima delle aree viene fissata in misura che consenta la costruzione delle tombe con adeguato spazio antistante i loculi al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

Articolo 59

Divieto di cessione Tombe di Famiglia

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, sulla scorta di apposita perizia di stima.

Articolo 60

Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Servizio Tecnico-Urbanistico competente, secondo le disposizioni vigenti del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 61

Scadenza e rinnovo concessioni per tombe di famiglia

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare provvedimento del Sindaco e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
2. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio del Comune, minacciassero rovina o diventassero indecorose, lo stesso può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 60 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 62
Concessioni eccedenti i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente ai 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 63
Scrittura delle concessioni

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 64

Disposizioni in caso di retrocessione dalla concessione

1. Il comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo di cui al precedente art. 56 non utilizzato, il 25% del valore originario se la retrocessione avviene entro il quinquennio dalla data di sottoscrizione. Oltre il quinto anno dalla sottoscrizione del contratto di concessione non compete alcun rimborso.
2. La retrocessione non è ammessa per le aree per tombe di famiglia e per gli ossari.
3. Per contro nessun rimborso sarà riconosciuto per loculi che, già occupati, si rendessero liberi per qualunque motivo prima della scadenza della concessione, che pertanto si intenderà decaduta ed il Comune rientrerà nel pieno e libero possesso degli stessi.
4. Per i casi di traslazione dei resti mortali o in tombe di famiglia o per trasferimento in altro loculo o in sepolture in altro Comune non compete alcun rimborso.

Articolo 65

Disposizioni in caso di decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale era stata richiesta, o entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione della stessa;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58 (tombe di famiglia) non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO 8

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 66 *Definizioni*

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall' art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 67 *Esumazioni ordinarie*

1. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Comune seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati. Si provvede all'apposizione di un avviso affisso in modo ben visibile all'ingresso del Cimitero, (pubblicato anche sul sito ufficiale dell'Ente nella sezione riservata al Cimitero), contenente l'elenco delle salme per le quali si deve disporre l'esumazione, avvertendo che le operazioni di esumazione avranno luogo dopo tre mesi dall'avviso. In caso di silenzio da parte dei congiunti, si provvederà d'ufficio all'esumazione ed i resti verranno tumulati in ossario comune.
2. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del Cimitero.
3. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.
4. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti, secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 – comma 2) – lettera “e” del Decreto Legislativo 5/2/1997, N. 22.

Articolo 68
Modalità esumazioni ed estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui agli articoli 20 e successivi del presente Regolamento comunale.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. Quando il processo di mineralizzazione non sia già avvenuto in modo completo, i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati nel terreno dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, oppure sia stato eliminato il feretro e la salma sia stata deposta in apposito contenitore biodegradabile.
3. Il periodo di inumazione delle salme di cui al precedente comma 2 è di 5 anni, prorogabile per ulteriori 5 anni nel caso in cui il processo di mineralizzazione non sia ancora completato. È concessa la facoltà di ricorrere a sostanze biodegradanti, per abbreviare il periodo di permanenza a rotazione del terreno da anni cinque a anni due.
4. Quando le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune, ovvero racchiuse nelle apposite cassette zinco di cui all' art. 36 del D.P.R. 285/1990, le quali potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell' art. 48 del presente Regolamento comunale.

Articolo 69
Estumulazioni ordinarie

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all' art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto all'art. 68 del presente regolamento.

Per la programmazione delle estumulazioni dai loculi scaduti, si provvede all'apposizione di un avviso di scadenza sulla sepoltura (pubblicato anche sul sito ufficiale dell'Ente nella sezione riservata al Cimitero), avvertendo che le operazioni di estumulazione avranno luogo dopo tre mesi dall'avviso. In caso di silenzio da parte dei congiunti, si provvederà d'ufficio all'esumazione ed i resti verranno tumulati in ossario comune.

Articolo 70
Estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da

cremare sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

2. Nel caso di estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dei richiedenti.
3. Nel caso che la salma non possa essere esumata, il personale addetto ripristinerà la tomba, dando la possibilità ai familiari di ricostruirla; in caso contrario il terreno verrà risistemato a carico del Comune con rivalsa delle spese.

Articolo 71

Modalità di esumazione e di estumulazione

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Articolo 72

Costi

Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni. Saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO 9

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Articolo 73

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti vengono regolati nell'ambito dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n° 130 e alla Legge Regionale 31.10.2007 n° 20.
2. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione all'affidamento o alla dispersione.

Articolo 74

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
 - b) in mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 04.01.1968, n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
 - c) certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.
3. Il Comune di Occhieppo Inferiore istituisce un apposito “**Registro Comunale delle Cremazioni**”, conservato presso la sede comunale, in cui vengono annotate per ciascun soggetto sottoposto a cremazione tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri. Il registro avrà spazio sufficiente per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. Scopo del “Registro Comunale delle Cremazioni” è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della deposizione o dispersione in area cimiteriale.

Articolo 75

Autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri

1. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, e nel relativo verbale di consegna dell'urna cineraria, devono risultare le motivazioni di cui ai commi precedenti e deve essere individuato il soggetto che si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. Tale autorizzazione viene comunicata d'ufficio al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
2. Le modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari sono individuate dall'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 integrate dalle seguenti disposizioni:
 - a) Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato alla conservazione delle medesime nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio, urna che può essere aperta solo per effettuare l'operazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, nel qual caso, di tutte le relative specifiche norme riportate nel Regolamento stesso. L'urna non può essere aperta per nessun'altra ragione né tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore.
 - b) L'urna verrà conservata a cura dell'affidatario in luogo privato, chiuso, protetto e decoroso. È vietata la conservazione in locali inadatti per motivi igienico sanitari quali cucine, dispense ecc.
 - c) Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato a comunicare la destinazione finale delle medesime che, nel caso della dispersione, può essere uno degli specifici siti del cimitero (cinerario comune o apposita area) oppure nei luoghi appositamente individuati in altro comune previo disbrigo delle pratiche da detto comune previste; è anche possibile la deposizione delle urne cinerarie negli appositi spazi nelle tombe di famiglia, nel qual caso il periodo di concessione corrisponderà con quello della tomba medesima.
 - d) La titolarità dell'affidamento è limitata ad una singola persona e viene trasmessa per via ereditaria legale o testamentaria; il trasferimento della titolarità all'erede che ne possiede il diritto deve essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune, con specificazione della eventuale nuova collocazione individuata; in mancanza di tale comunicazione il suddetto diritto decade e le ceneri devono essere conferite al cimitero. Nel caso in cui si verificano condizioni di decadenza del diritto di affidamento per: trasferimento di residenza e/o domicilio, incapacità per motivi di salute o di altro genere ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento, le ceneri verranno conferite al cimitero comunale ove si provvederà alla loro tumulazione nel cinerario comune.
3. Le modalità di dispersione delle ceneri affidate ai familiari sono individuate dall'art. 4 della Legge Regionale 31.10.2007 n° 20. integrate dalle seguenti disposizioni:
 - a) Vigè il divieto assoluto di disperdere le ceneri nel territorio del comune di Occhieppo Inferiore al di fuori delle apposite aree predisposte all'interno del Cimitero.
 - b) Qualora il deceduto non abbia indicato il luogo di dispersione, questa può avvenire solamente nelle apposite aree all'interno del Cimitero;
 - c) La dispersione delle ceneri può avvenire mediante spargimento in aree naturali ubicate in altro territorio comunale, previo l'ottenimento delle opportune autorizzazioni e nel rispetto del Regolamento di Polizia

Mortuaria e Cimiteriale del comune ove ha sede l'area individuata per la dispersione.

- d) La dispersione delle ceneri deve avvenire in un periodo di tempo di giorni 30 a partire dal decimo giorno successivo a quello dell'affidamento.
 - e) L'affidatario dovrà comunicare (riconsegnando modulo prestampato compilato) agli uffici comunali con congruo anticipo il momento ed il luogo scelto per la dispersione e successivamente dovrà comunicare (completando il modulo precedentemente compilato) conferma dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione.
 - f) Il competente Ufficio Comunale emette atto autorizzativo sindacale in cui vengono specificati, oltre ai dati della persona oggetto di cremazione, i dati dell'affidatario delle ceneri, i dati del soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per effettuare la dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri (titolare dell'affidamento e luogo della conservazione) fino al momento della dispersione.
4. È consentita la deposizione delle urne cinerarie nelle cellette ad uso ossario o urna cineraria per la raccolta di resti mortali individuali di cui alle lettere "c" ed "e" dell'art. 48 del presente Regolamento.
 5. Tali urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.
 6. Tali urne devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte nei colombari appositamente predisposti. Le dimensioni limite delle urne debbono garantire la possibilità di essere introdotte entro cellette aventi dimensioni di: altezza m. 0,40, larghezza m. 0,40, profondità m. 0,40.
 7. La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di concessione delle cellette per la deposizione delle urne cinerarie.
 8. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune sede dell'impianto entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'Interno.
 9. Le urne cinerarie possono essere deposte nelle cappelle private e gentilizie (comprese le tombe di famiglia seminterrate) non aperte al pubblico, purché il locale offra garanzie contro ogni profanazione. Ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20.
 10. Le urne cinerarie possono altresì essere deposte nel loculo entro cui riposa la salma di un familiare (di primo e secondo grado), a condizione che vi sia lo spazio necessario. In tal caso i richiedenti verseranno al Comune unicamente i diritti di segreteria inerenti le lavorazioni da svolgere per la demolizione e il ripristino della muratura a cura del necroforo.
 11. È esclusa la possibilità di inumazione di un'urna nei pressi della sepoltura a terra di un familiare già inumato nel campo comune.

Articolo 76

Area cimiteriale per la dispersione o conservazione delle ceneri

1. Nel Cimitero Comunale è individuata un'**Area per la dispersione delle ceneri**, con superficie rifinita in ciottoli di fiume e dotata di fontanella, circondata da prato e siepe sempreverde, localizzata come da planimetria di previsione di Piano Regolatore Cimiteriale.
2. È inoltre predisposto, a margine dell'area a prato di cui al comma precedente, un **Cinerario per la conservazione in comune delle ceneri**.
3. A completamento dell'**Area per la dispersione delle ceneri** e del **Cinerario comune**, per non smarrire il senso comunitario della morte, sono state erette alcune stele marmoree in cui riportare i dati anagrafici essenziali dei defunti (art. 7 L.R. 31.10.2007 n° 20) espressi su unica riga con Cognome, Nome, anno di nascita e di morte, incise su targhette metalliche da realizzare a cura del Comune, secondo le dimensioni e il modello stabilito negli allegati al presente regolamento. Per la fornitura e posa della suddetta targhetta metallica la Giunta Comunale stabilirà una tariffa da versare, unitamente ai diritti di segreteria.
4. In caso di dispersione, delle ceneri, si dovranno osservare le seguenti modalità operative:
 - l'incaricato alla dispersione e i familiari interessati, per poter procedere alla dispersione, dovranno presentarsi presso l'area di dispersione ceneri nella data e ora prefissati, con l'urna cineraria ancora sigillata e recante i dati identificativi del defunto. L'addetto ai servizi cimiteriali provvederà a compilare, insieme al soggetto deputato alla dispersione, il verbale delle operazioni.
 - Lo spargimento delle ceneri dovrà avvenire in modo tale che le stesse rimangano all'interno dell'area stabilita, evitando, in caso di vento o particolari eventi atmosferici, che le stesse vadano disperse in altre zone, all'interno o all'esterno del cimitero.
 - Una volta avvenuta l'operazione di spargimento delle ceneri sul ciottolato, l'addetto dei servizi cimiteriali attiverà un leggero getto d'acqua per favorire l'assorbimento nel terreno.
5. In caso di conservazione nel cinerario comune, si dovranno osservare le seguenti modalità operative:
 - l'incaricato alla consegna dell'urna e i familiari interessati, per poter procedere alla deposizione nel cinerario comune, dovranno presentarsi presso l'area interessata nella data e ora prefissati, con l'urna cineraria ancora sigillata e recante i dati identificativi del defunto. L'addetto ai servizi cimiteriali provvederà a compilare, insieme al soggetto deputato alla dispersione, il verbale delle operazioni.
 - l'addetto ai servizi cimiteriali provvederà all'apertura del cinerario comune per consentire il versamento delle ceneri all'interno del pozzo costituente il cinerario; tale versamento dovrà avvenire in modo tale che le ceneri siano deposte tutte all'interno, evitando, in caso di vento o particolari eventi atmosferici, che le stesse vadano disperse in altre zone, all'interno o all'esterno del cimitero.
 - Una volta avvenuta l'operazione di deposizione delle ceneri all'interno del cinerario, l'addetto dei servizi cimiteriali provvederà alla chiusura dello stesso.
6. È fatto divieto di disperdere le ceneri al di fuori dell'area a ciò appositamente destinata.
È vietato lasciare monili, oggetti vari, lumini o altro nell'area in parola.

È vietato apporre scritte o disegni sul ciottolato posto nella zona dispersione e nei pressi del cinerario comune.

La collocazione di eventuali fiori o ricordi è consentita esclusivamente nella giornata in cui avviene la dispersione/deposizione; nei giorni successivi gli operatori provvederanno alla rimozione e smaltimento degli oggetti.

Articolo 77 *Trasporto urne cinerarie*

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26, 31 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 78 *Autopsie*

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell' A.S.L. della scheda di morte di cui all' art. 2, ultimo comma.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell' A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

Articolo 79 *Trattamenti per imbalsamazione*

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell' A.S.L, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per far eseguire su di un cadavere l' imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato
2. Il trattamento antiputrefattivo di cui all' art. 32 del presente Regolamento Comunale deve essere eseguito da personale adeguatamente istruito e preparato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 80
Radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.

TITOLO 10

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 81 *Ricettività del cimitero*

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel Cimitero stesso;
 - d) del coniuge o convivente, al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 5) del presente Regolamento comunale;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) i cadaveri delle persone iscritte dalla nascita nel Comune e loro coniugi e figli qualunque sia il luogo di morte e il Comune di residenza.

Articolo 82 *Caratteristiche del cimitero*

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura: loculi di dimensioni adeguate per la tumulazione di feretri e cellette di dimensioni adeguate per la tumulazione di cassette ossario e urne cinerarie);
 - c) posti particolari temporanei nel terreno;
 - d) una cappella;
 - e) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione, compreso tavolo per autopsie e apparecchio refrigeratore;
 - f) un ossario comune;
 - g) un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione, dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
 - h) un'area per la dispersione delle ceneri;
 - i) servizi igienici destinati al pubblico ed agli operatori comunali;
 - j) due locali di ricovero e custodia attrezzi e materiali.

Articolo 83
Modalità di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero é assicurato dal seguente personale:
 - un addetto responsabile del servizio (seppellitore) che esplica anche attività di custode;
 - un sostituto per i casi di assenza od impedimento.
2. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte dell' organo competente.

Articolo 84
Mansionario del custode del cimitero

1. In quanto responsabile del servizio il custode:
 - a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nel Cimitero secondo quanto indicato nel presente regolamento;
 - b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all' art. 6 del D.P.R. n° 285/1990;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall' art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale;
 - e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 85
Ulteriori mansioni del custode o del necroforo

1. Inoltre il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di cadavere, come previsto dall' art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione

- delle piante, delle siepi, del cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Articolo 86
Sepolcri privati al di fuori del cimitero

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo XXI, del D.P.R. n° 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. ne 1265/1934, sono soggetti, come il cimitero comunale, alla vigilanza dell'autorità comunale.

TITOLO 11

NORME DI SERVIZIO

Articolo 87 *Personale del cimitero*

1. Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.
2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

Articolo 88 *Dipendenza amministrativa del personale del cimitero*

1. Il citato personale dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
 - b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Articolo 89 *Permesso di sepoltura*

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal seppellitore alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora siasi ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell' accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'inosservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 90 *Sepulture comuni*

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Articolo 91
Ordine delle sepolture

1. È stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l' art. 68.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e di quanto specificato dalle disposizioni della Regione Piemonte in materia, conformemente a quanto previsto per la fattispecie, all'art. 67 – comma 4 – del presente regolamento.

Articolo 92
Scadenza dei termini

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

TITOLO 12

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 93 *Orari di apertura del Cimitero*

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 94 *Disposizioni per animali e veicoli*

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' permessa l'introduzione di cani nel cimitero, purchè tenuti al guinzaglio ed adeguatamente dotati di museruola. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Articolo 95 *Pulizia*

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 96 *Coltivazione di piante e arbusti*

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero. Il custode avrà la facoltà di rimuovere quelle coltivazioni poste sulle tombe del campo comune che eccedessero le dimensioni della tomba stessa ingombrando il passaggio o le cui radici creassero danni alle tombe circostanti.

Articolo 97 *Cura delle tombe*

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso

dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 98
Manutenzione e decoro

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

Articolo 99
Divieto di asportazione

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 100
Divieto di iscrizione

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 101
Divieto di accesso alle esumazioni ed estumulazioni

Salvo che per i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

Articolo 102
Polizia del Cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO 13

SANZIONI

Articolo 103

Norme per le violazioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l' applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, come modificati per effetto dell' art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n 689 e del D.Legs.vo 30.12.1999, N. 507.

TITOLO 14

TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 104

Tariffe

1. Le concessioni cimiteriali, eccetto quelle a carattere gratuito individuate nel presente regolamento o in specifiche disposizioni di Legge, sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dall' organo competente. Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifichi tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.
2. Ai fini della individuazione di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa sarà utilizzata dichiarazione ISEE, o, nel caso di disinteresse della famiglia, da apposita dichiarazione.

TITOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934, fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza Sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
3. Ai sensi dell' art. 51, 3° comma, della Legge 8 Giugno 1990, n.142 spetta al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria l' emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione di Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell' osservanza del Regolamento stesso.
4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo che si trattai di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142 che lo Statuto comunale riserva ad altro organo.

Articolo 106
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

GLOSSARIO	2
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE	7
TITOLO 1	7
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	7
Articolo 1	7
Denuncia di morte	7
Articolo 2	7
Causa di morte e accertamento del decesso	7
Articolo 3	8
Rinvenimenti	8
Articolo 4	8
Medico necroscopo	8
Articolo 5	8
Disposizioni per i nati morti	8
Articolo 6	9
Autorizzazioni per la sepoltura	9
TITOLO 2	10
RISCONTRO DIAGNOSTICO	10
Articolo 7	10
Riscontro diagnostico	10
Articolo 8	10
Cadaveri portatori di radioattività	10
Articolo 9	10
Comunicazione riscontro diagnostico	10
TITOLO 3	11
PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	11
Articolo 10	11
Periodo di osservazione dei cadaveri	11
Articolo 11	11
Casi di morte improvvisa	11
Articolo 12	11
Riduzione del tempo di osservazione	11
Articolo 13	11
Casi di morte per malattia infettiva o diffusiva	11
Articolo 14	12
Norme durante il periodo di osservazione	12
TITOLO 4	13
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	13
Articolo 15	13
Deposizione nel feretro	13
Articolo 16	13
Cadaveri nel feretro	13
Articolo 17	13
Norme per la deposizione	13
Articolo 18	13
Materiali per le casse	13
Articolo 19	13
Iscrizioni, tempi di chiusura	13
Articolo 20	14
Trasferimento del feretro	14
Articolo 21	14
Verbali	14
Articolo 22	14
Esumazioni in caso di malattie infettive	14

Articolo 23.....	14
Divieto di esumazione nei mesi estivi	14
Articolo 24.....	15
Vilipendio di cadavere	15
TITOLO 5.....	16
TRASPORTO DEI CADAVERI	16
Articolo 25.....	16
Trasporto	16
Articolo 26.....	16
Autorizzazioni	16
Articolo 27.....	16
Casi di malattia infettiva	16
Articolo 28.....	17
Casi di cadaveri portatori di radioattività.....	17
Articolo 29.....	17
Norme per i corti funebri.....	17
Articolo 30.....	17
Divieto di sosta durante il corteo funebre	17
Articolo 31.....	17
Trasporto in altro Comune.....	17
Articolo 32.....	17
Trasporto all'estero.....	17
Articolo 33.....	18
Percorso durante il trasporto	18
Articolo 34.....	18
Passaporto mortuario.....	18
Articolo 35.....	18
Feretri provenienti da altro Comune	18
Articolo 36.....	19
Transito dei feretri sul territorio comunale	19
Articolo 37.....	19
Trasporti di cadaveri per indagini scientifiche	19
Articolo 38.....	19
Trasporto di ossa e resti mortali	19
TITOLO 6.....	20
INUMAZIONI	20
Articolo 39.....	20
Metodologia delle inumazioni	20
Articolo 40.....	20
Sepulture comuni, cippo e dati anagrafici	20
Articolo 41.....	20
Modalità di scavo e reinterro.....	20
Articolo 42.....	20
Dimensioni delle fosse	20
Articolo 43.....	21
Tipologia delle casse per inumazioni	21
Articolo 44.....	21
Unicità della fossa.....	21
Articolo 45.....	21
Deposizione del feretro	21
Articolo 46.....	22
Aiuole e fiori.....	22
Articolo 47.....	22
Lapidi e decori.....	22
TITOLO 7.....	23
TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE	23
Articolo 48.....	23

Sepulture	23
Articolo 49	23
Tipologia casse	23
Articolo 50	23
Caratteristiche del loculo	23
Articolo 51	24
Dimensioni di loculi e nicchie	24
Articolo 52	25
Tariffe e spese	25
Articolo 53	25
Prestazioni del Comune	25
Articolo 54	25
Tombe di famiglia	25
Articolo 55	26
Tumulazioni	26
Articolo 56	27
Retrocessioni dalla concessione	27
Articolo 57	27
Elementi sporgenti dalle lapidi	27
Articolo 58	27
Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia	27
Articolo 59	28
Divieto di cessione Tombe di Famiglia	28
Articolo 60	28
Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia	28
Articolo 61	28
Scadenza e rinnovo concessioni per tombe di famiglia	28
Articolo 62	29
Concessioni eccedenti i 99 anni	29
Articolo 63	29
Scrittura delle concessioni	29
Articolo 64	30
Disposizioni in caso di retrocessione dalla concessione	30
Articolo 65	30
Disposizioni in caso di decadenza della concessione	30

TITOLO 8..... 31

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI..... 31

Articolo 66	31
Definizioni	31
Articolo 67	31
Esumazioni ordinarie	31
Articolo 68	32
Modalità esumazioni ed estumulazioni	32
Articolo 69	32
Estumulazioni ordinarie	32
Articolo 70	32
Estumulazioni straordinarie	32
Articolo 71	33
Modalità di esumazione e di estumulazione	33
Articolo 72	33
Costi	33

TITOLO 9..... 34

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE..... 34

Articolo 73	34
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri	34
Articolo 74	34
Autorizzazione alla cremazione	34
Articolo 75	35
Autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri	35

Articolo 76.....	37
Area cimiteriale per la dispersione o conservazione delle ceneri.....	37
Articolo 77.....	38
Trasporto urne cinerarie.....	38
Articolo 78.....	38
Autopsie.....	38
Articolo 79.....	38
Trattamenti per imbalsamazione.....	38
Articolo 80.....	39
Radioattività.....	39

TITOLO 10..... 40

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI 40

Articolo 81.....	40
Ricettività del cimitero.....	40
Articolo 82.....	40
Caratteristiche del cimitero.....	40
Articolo 83.....	41
Modalità di custodia del cimitero.....	41
Articolo 84.....	41
Mansionario del custode del cimitero.....	41
Articolo 85.....	41
Ulteriori mansioni del custode o del necroforo.....	41
Articolo 86.....	42
Sepolcri privati al di fuori del cimitero.....	42

TITOLO 11..... 43

NORME DI SERVIZIO 43

Articolo 87.....	43
Personale del cimitero.....	43
Articolo 88.....	43
Dipendenza amministrativa del personale del cimitero.....	43
Articolo 89.....	43
Permesso di sepoltura.....	43
Articolo 90.....	43
Sepolture comuni.....	43
Articolo 91.....	44
Ordine delle sepolture.....	44
Articolo 92.....	44
Scadenza dei termini.....	44

TITOLO 12..... 45

POLIZIA DEL CIMITERO..... 45

Articolo 93.....	45
Orari di apertura del Cimitero.....	45
Articolo 94.....	45
Disposizioni per animali e veicoli.....	45
Articolo 95.....	45
Pulizia.....	45
Articolo 96.....	45
Coltivazione di piante e arbusti.....	45
Articolo 97.....	45
Cura delle tombe.....	45
Articolo 98.....	46
Manutenzione e decoro.....	46
Articolo 99.....	46
Divieto di asportazione.....	46
Articolo 100.....	46
Divieto di iscrizione.....	46
Articolo 101.....	46

Divieto di accesso alle esumazioni ed estumulazioni.....	46
Articolo 102.....	46
Polizia del Cimitero	46
TITOLO 13.....	47
SANZIONI	47
Articolo 103.....	47
Norme per le violazioni	47
TITOLO 14.....	48
TARIFFE CIMITERIALI	48
Articolo 104.....	48
Tariffe.....	48
TITOLO 15.....	48
DISPOSIZIONI FINALI.....	48
Articolo 105.....	48
Disposizioni finali	48
Articolo 106.....	49
Entrata in vigore	49